



Area Patrimonio
Servizio Politiche per la Casa

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE

N. 523 del 19/04/2024

OGGETTO: Inammissibilità della richiesta di subentro della sig.ra **OMISSIS** nata a **OMISSIS** **OMISSIS**, per l'alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica di proprietà del Comune di Napoli sito in **OMISSIS** in **OMISSIS** - B.U. **OMISSIS**.
Prat. F/57246



IL DIRIGENTE

Premesso che

- la sig.ra **OMISSIS** nata a **OMISSIS** il **OMISSIS**, con istanza PG/7580 del 30/06/2010 ha richiesto il subentro nell'assegnazione dell'alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica di proprietà del Comune di Napoli sito in **OMISSIS** in **OMISSIS** - B.U. 832670016, a seguito del decesso del sig. **OMISSIS**, nato a **OMISSIS** il **OMISSIS**, avvenuto il **OMISSIS**;
- il Comune di Napoli, nell'articolazione *illo tempore* del Servizio Assegnazione Immobili, con nota prot. 7074 del 15/06/2010, comunicava l'occupazione abusiva dell'immobile da parte della sig.ra **OMISSIS**;
- con istanza con istanza PG/04403 del 24/04/2006, la sig.ra **OMISSIS** presentava anche istanza di regolarizzazione del rapporto locativo ai sensi della Legge Regionale n. 18/1997 e ss.mm.ii, rigettata con Disposizione Dirigenziale n. 515 del 18/04/2024.

Verificato che la sig.ra **OMISSIS**, come sopra generalizzata, non possiede i requisiti previsti dalla Legge Regionale n. 18/1997, in quanto:

- ai sensi del combinato disposto dell'art. 14 comma 1 ed art. 2 comma 3 della citata legge, a fini del subentro *“Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, legittimati, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo familiare il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali e gli affini fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il concorrente duri da almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge”*. Nel caso di specie, la convivenza biennale tra l'ultimo precedente assegnatario, il sig. **OMISSIS**, e la sig.ra **OMISSIS**, non risulta dimostrata in quanto, al momento del decesso del primo, la seconda non è presente nello stato di famiglia, come evidenziato dagli accertamenti anagrafici;
- ai sensi del combinato disposto dell'art. 20 comma 1 lett. g) e dell'art. 30 comma 4 della citata legge, la morosità in ordine alla corresponsione del canone comporta la decadenza dell'assegnazione ed è fatto obbligo a carico dell'occupante di un alloggio di E.R.P corrispondere regolarmente canoni ed indennità scaturenti dal godimento del bene. Come rappresentato anche nel provvedimento di rigetto dell'istanza di regolarizzazione n. 515 del 18/04/2024, risulta da “estratto conto del piano di rientro morosità” del sistema SEP@COM, e acquisito al protocollo dell'ente con PG/2024/350937 del 17/04/2024, che alla data del 17/04/2024, permane una morosità complessiva pari ad euro 11.824,70 di indennità di occupazione non corrisposte, di cui euro 10.098,45 oggetto di formale atto di riconoscimento e richiesta di dilazione del debito dovuti a titolo di indennità, maturate e non corrisposte, fino alla data del 31/08/2020, giusta nota PG/0040179/20 del 04/09/2020 in uscita della società Napoli Servizi S.p.A. Non essendo corrisposte più di tre rate indicate nell'atto di riconoscimento del debito, ai sensi della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 05/11/2008, si dà atto della decadenza del beneficio e dell'obbligo di corrispondere in un'unica soluzione quanto dilazionato, già comunicato con nota PG/2024/195280 del 29/02/2024.

Visti gli obblighi di pubblicazione e rispettivi riferimenti normativi contenuti nel P.I.A.O., APPROVATO PER IL TRIENNIO 2023-25, ALLA Sezione 2- VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE- Sez.2.3: Rischi Corruttivi e Trasparenza.

Attestato che il presente provvedimento non rientra in alcuna delle previsioni normative riportate

nella predetta sezione del P.I.A.O. e, pertanto, non sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Napoli e sarà pubblicato esclusivamente all'Albo Pretorio online.

Dato atto che è stata osservata la Disposizione Dirigenziale n. **1 del 04/07/2023**, avente ad oggetto la *“standardizzazione delle procedure nei procedimenti di assegnazione, volture e regolarizzazione degli immobili del patrimonio comunale ed esplicitazione delle modalità con cui effettuare il monitoraggio delle pratiche concluse”*.

Visto

- la Legge Regionale n. 18/1997 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- l'art. 2, comma 1 Legge n. 241 del 1990 e ss.mm.ii che stabilisce: *“Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo. “*

DISPONE

1. dichiarare l'inammissibilità della richiesta di subentro della sig.ra **OMISSIS** nata a **OMISSIS** il **OMISSIS**, per l'alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica di proprietà del Comune di Napoli sito in **OMISSIS** in **OMISSIS** - B.U. **OMISSIS**, con contestuale diffida al rilascio dell'immobile.

Il sottoscritto dirigente attesta la correttezza e la regolarità dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art.147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000-dell'art. 13, comma 1, lett. b) e dell'art. 17, comma 2, lett a) del Regolamento del Sistema dei conti interni

Dichiara altresì, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90, degli art. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e degli art. 7 e 9 del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, l'assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, nel presente atto.

Si attesta che il presente documento contiene dati personali trattati in conformità alle condizioni di liceità di cui all'art. 6 del Regolamento UE 2016/679 e opportunamente nascosti e oscurati.

Contro il presente provvedimento può essere proposto:

- Entro 30 giorni dalla data di notifica, ricorso all'Autorità Regionale per le Opposizioni di cui all'art. 12 del Regolamento Regionale n.11/2019.
- entro 60 giorni dalla notifica, ricorso all'Autorità Giudiziaria competente.

Il responsabile del procedimento è l'I.D.A matr. 56800.



Il Dirigente
Dot.ssa Antonietta Agliata

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. 82/2005. Ai sensi dell'art. 23 del d. lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii, si attesta che la presente copia su supporto analogico è conforme, in tutte le sue componenti, al documento informatico originale da cui è stato tratto.

